



COMUNE DI SAPRI (SA)

PROGETTO ENERGY  
EFFICIENCY

PROPOSTA PER  
AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE MEDIANTE  
FINANZA DI PROGETTO

2i Servizi  
Energetici

TITOLO DEL DOCUMENTO  
DOCUMENT NAME

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO N°: PROJECT N°:	FASE: PHASE:
5021-79	P
ELABORATO: DOCUMENT:	REVISIONE: ISSUE:
GG.SAP.R601	R01
PREPARATO DA: Prepared by:	DATA: DATE:
CONTROLLATO: CHECKED:	
ECA	15/01/2025
JMO	

Comune di Sapri (SA)



## SCHEMA DI CONTRATTO

**Versione Documento**

Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato
00	30/05/2024	Prima emissione	ECA	JMO
01	15/01/2025	Seconda emissione <ul style="list-style-type: none"><li>• Invio per il solo impianto di illuminazione pubblica</li></ul>	ECA	JMO

INDICE

<b>1.</b>	<b>PREMESSE E ALLEGATI.....</b>	<b>7</b>
<b>2.</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>7</b>
2.1	Definizioni di carattere generale.....	7
2.2	Definizioni inerenti i Servizi Smart.....	8
2.3	Definizioni inerenti al Servizio di Pubblica Illuminazione.....	8
2.4	Definizioni inerenti alle Attività di Reperibilità e Pronto Intervento .....	9
2.5	Definizioni inerenti alle Attività di Controllo e Monitoraggio .....	10
2.6	Definizioni inerenti alla revisione ed adeguamento del canone omnicomprensivo annuo .....	10
<b>3.</b>	<b>OGGETTO .....</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>DURATA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>12</b>
<b>5.</b>	<b>EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI..</b>	<b>12</b>
<b>6.</b>	<b>SUBAPPALTO .....</b>	<b>14</b>
<b>7.</b>	<b>CANONE OMNICOOMPENSIVO E PRESTAZIONI INCLUSE .....</b>	<b>15</b>
<b>8.</b>	<b>INCENTIVI E AGEVOLAZIONI.....</b>	<b>15</b>
<b>9.</b>	<b>ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE .....</b>	<b>16</b>
<b>10.</b>	<b>AUTORIZZAZIONI.....</b>	<b>17</b>
<b>11.</b>	<b>ESPROPRIAZIONI .....</b>	<b>18</b>
<b>12.</b>	<b>MODIFICHE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>18</b>
<b>13.</b>	<b>DICHIARAZIONI, ONERI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ .....</b>	<b>20</b>
<b>14.</b>	<b>PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI INIZIALI ACCESSORI .</b>	<b>24</b>
<b>15.</b>	<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE 25</b>	
<b>16.</b>	<b>COLLAUDO.....</b>	<b>25</b>
<b>17.</b>	<b>DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO .....</b>	<b>26</b>
17.1	Servizio di Pubblica Illuminazione.....	26
<b>18.</b>	<b>CORRISPETTIVO E METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CANONE OMNICOOMPENSIVO ANNUO: REVISIONE, ADEGUAMENTO E CONGUAGLI .....</b>	<b>26</b>
18.1	Composizione del Canone di Riferimento.....	27
18.2	Variazione del Canone di Riferimento.....	28
<b>19.</b>	<b>FORZA MAGGIORE.....</b>	<b>28</b>

20.	SOSPENSIONE DEI SERVIZI .....	29
21.	INTERVENTI PREDISPOSTI IN AUTONOMIA DAL COMUNE .....	31
22.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	31
23.	SOSPENSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI INIZIALI ACCESSORI .....	32
24.	PENALI .....	34
25.	BONUS CONSUMI E PENALI.....	36
26.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	37
27.	INDENNIZZO DEL DIRITTO ANTICIPATO.....	38
28.	PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI .....	39
29.	GARANZIA DEFINITIVA .....	40
30.	NORMATIVA E REGOLAMENTI VIGENTI .....	40
31.	REVISIONE.....	41
32.	CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	41
33.	TRATTAMENTO DEI DATI .....	41
34.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	42
35.	SPESE DI REGISTRAZIONE .....	42
36.	RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO .....	42
37.	COPERTURA ASSICURATIVA .....	43
38.	CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO CONSUMO ENERGETICO STORICO.....	44
39.	CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE .....	45
40.	DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO .....	45
41.	ELENCO ALLEGATI .....	45

Schema di contratto per lo svolgimento del servizio di illuminazione pubblica, di servizi smart a valore aggiunto mediante la gestione degli impianti, nonché della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori

#### **TRA**

il Comune di Sapri (SA), nella persona di [●], nato a [●] Dirigente [●], che munito dei necessari poteri, agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sapri (SA), domiciliato per la carica presso la casa comunale (di seguito il **"Comune"** e/o il **"Concedente"**)

#### **E**

la Società 2i Servizi Energetici S.r.l., con sede legale in Via Albricci Alberico, n. 10, C.F. /P.IVA, Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10935220961, nella persona di [●], nato a [●], il [●], nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società, munito dei necessari poteri (di seguito la **"Società"** e/o il **"Concessionario"**).

Di seguito il Comune e la Società saranno individualmente anche definiti come **"Parte"** o, congiuntamente, come **"Parti"**.

#### **PREMESSO CHE**

- 1) in data [●], con nota registrata al protocollo generale il Comune di Sapri (SA) al n. [●], la società 2i Servizi Energetici S.r.l. (di seguito anche il **"Proponente"**), al fine dell'affidamento, mediante finanza di progetto, del contratto di concessione di servizi per la gestione integrata e la manutenzione degli impianti comunali di illuminazione pubblica, con interventi di messa a norma e miglioramento dell'efficienza energetica (di seguito anche il **"Contratto"**), ha presentato una proposta ai sensi dell'art. 193 del Codice (di seguito anche la **"Proposta"**);
- 2) la Proposta era corredata dai documenti richiesti dall'art. 193, comma 1, del Codice, in particolare:
  - a) dal progetto di fattibilità;
  - b) dallo schema di contratto;
  - c) dal piano economico-finanziario asseverato, con annessa specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- 3) nella proposta il Proponente ha previsto:
  - la redazione del progetto, elaborato in conformità alla Proposta e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la realizzazione di interventi di tale tipologia;

- la fornitura a sue spese di energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione (l'“illuminazione Pubblica”), con intestazione ed ottimizzazione del contratto di fornitura e di approvvigionamento di energia elettrica;
  - la descrizione degli interventi di carattere impiantistico e gestionali finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione (le “**Misure di Risparmio Energetico**”);
  - (collettivamente, l'“**Intervento**”), il tutto come meglio descritto nella Proposta allegata;
- 4) il Comune ha valutato la Proposta e, con delibera del consiglio comunale n. [●] del [●], ne ha dichiarato la fattibilità approvando il progetto, nominando, contestualmente, il Proponente come **Promotore** ed inserendo detto progetto tra i suoi strumenti di programmazione;
- 5) il Comune, con determinazione n. [●] del [●] e con bando pubblicato sulla GUUE del [●], sul Portale ANAC e sui seguenti altri mezzi di pubblicazione [●], ha indetto la gara per la scelta del concessionario (la “**Gara**”), ponendo a base della stessa la Proposta presentata dal Promotore;
- 6) in data [●], il Promotore ha presentato l'offerta di gara così come previsto dall'art. 193 del Codice, entro il termine stabilito dal Bando di gara;
- 7) all'esito della Gara, con determinazione n. [●] del [●], il Concedente ha disposto l'aggiudicazione nei confronti di [●], risultata aggiudicataria. [in caso di esercizio del diritto di prelazione: il Promotore non risultando aggiudicatario ha esercitato, nel termine previsto dall'art. 193 comma 8, del Codice, il diritto di prelazione, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dal soggetto risultato aggiudicatario];
- 8) ai sensi dell'art. 117 del Codice, il Concessionario ha presentato la cauzione definitiva (come indicato nel disciplinare) nonché l'ulteriore garanzia prevista dall'art. 193, comma 6 terzo periodo e la polizza assicurativa RCT/RCO n. [●] prevista dall'art. 117 comma 10;
- 9) con il presente Contratto, le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e prestazioni in relazione all'esecuzione del Contratto per tutta la sua durata e per cui si obbligano di dare piena attuazione alle misure previste;
- 10) il presente contratto è conforme alla disciplina prevista dalla normativa EPC (Appendice B UNI CEI 11352:2014) e le Parti dichiarano sin d'ora di garantirne l'aderenza impegnandosi ad adeguarne il contenuto, di Comune accordo, in caso di necessità.

Tutto ciò premesso, le Parti

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

## 1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, la documentazione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria costituente l'offerta presentata al Comune dall'aggiudicatario.

## 2. DEFINIZIONI

### 2.1 Definizioni di carattere generale

Salvo che sia diversamente disposto nel Contratto, i termini di seguito elencati hanno il seguente significato e s'intendono declinati sia al singolare sia al plurale.

- a) **"Contratto"**: indica il presente atto;
- b) **"Gestione energetica"**: l'insieme delle attività, articolate nei Servizi descritti nel presente Contratto, volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi descritti nell'art. 3;
- c) **"Manutenzione ordinaria"**: le operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- d) **"Manutenzione straordinaria"**: gli interventi, resisi necessari a seguito di eventi accidentali e non imputabili ad una errata manutenzione ordinaria, atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto;
- e) **"Messa a norma"**: operazioni/interventi da effettuare sugli impianti, oggetto del presente Contratto volti all'adeguamento alla normativa vigente e a quella cogente di settore;
- f) **"Perimetro di gestione"**: impianti consegnati dal Comune alla Società nel verbale di consegna o in successiva integrazione;
- g) **"Canone onnicomprensivo annuo"**: il corrispettivo annuo che deve essere riconosciuto dal Comune in favore della Società per i servizi, le forniture e i lavori oggetto del presente Contratto;
- h) **"Comune"**: il Comune di Sapri (SA);



- i) **“Condizione”**: l'insieme delle attività necessarie a mantenere attiva l'erogazione dei comfort da parte degli impianti elettro/meccanici oggetto di gara;
- j) **“Responsabile del Servizio”**: la persona fisica, individuata dalla Società, quale referente del servizio nei confronti del Comune, che assume anche il ruolo di supervisore e coordinatore dei tecnici preposti all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
- k) **“Impianti Speciali”**: l'insieme di organi elettromeccanici alimentati da energia elettrica o da energia termica non preposti all'erogazione di un servizio assimilabile a quelli oggetto del presente Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pompe di circolazione di fontane, luminarie natalizie, etc.);
- l) **“Diagnosi Energetica”**: l'insieme di attività di ispezione e analisi "dell'uso e dei consumi di energia" di un sito produttivo o altro sistema, condotte con l'obiettivo di identificare i potenziali miglioramenti in termini di efficienza energetica;
- m) **“Documentazione post intervento as built”**: tutta la documentazione recante le variazioni nella realizzazione degli impianti a seguito delle modifiche progettuali apportate in corso d'opera.

## 2.2 Definizioni inerenti i Servizi Smart

**“Servizi Smart”**: l'elenco dei possibili servizi Smart City che la Società è in grado di offrire al Comune, così come meglio dettagliati al Capitolo 10 dell'Allegato 2 - *Capitolato di gestione*.

## 2.3 Definizioni inerenti al Servizio di Pubblica Illuminazione

- a) **“Servizio di Pubblica Illuminazione”**, il complesso delle attività rappresentate da:
  - fornitura di energia elettrica necessaria al fabbisogno degli impianti di pubblica illuminazione compresi nel perimetro di servizio del presente Contratto;
  - erogazione di beni e servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli impianti d'illuminazione pubblica presenti all'interno del perimetro di servizio, come da indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione Pubblica), secondo le previsioni del progetto posto a base di gara e dei progetti di fattibilità/esecutivi, del piano di manutenzione, nonché del progetto di gestione;
  - esecuzione degli interventi di riqualificazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici;

- tutte le attività descritte ai Capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato 2 – *Capitolato di Gestione*.
- b) **“impianti di messa a terra”**: l'insieme di dispositivi, dove presenti, atti a garantire la protezione da eventi atmosferici dei pali dell'impianto d'illuminazione pubblica, costituiti, ad esempio, dal sistema di dispersione, dal sistema di equipotenzializzazione e dai conduttori di protezione;
- c) **“quadri elettrici di distribuzione”**: l'insieme di armadio di comando e protezione, le apparecchiature interne e i sistemi di rifasamento;
- d) **“rete elettrica di distribuzione”**: complesso delle condutture elettriche destinate all'alimentazione dei punti luce o apparecchi illuminanti a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso del punto luce stesso;
- e) **“punto luce”** o **“apparecchio illuminante”**: grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada;
- f) **“requisiti illuminotecnici”**: i valori individuati dalle norme UNI CEI di settore e dalle norme vigenti in materia di illuminazione di aree pubbliche (strade, parcheggi, aree pedonali e simili).

#### **2.4 Definizioni inerenti alle Attività di Reperibilità e Pronto Intervento**

- a) **“Pronto intervento”**: servizio dedicato al ripristino del funzionamento degli impianti a seguito di avvenuta interruzione dell'erogazione di uno qualunque dei servizi previsti dal presente Contratto (sono esclusi gli interventi di ripristino a fronte di uso improprio, atti vandalici, causa di forza maggiore, calamità naturali, terremoti, frane, allagamenti, smottamenti - esplosioni, incidenti stradali, modifiche non autorizzate o variazioni di sorta dell'assetto impiantistico rispetto a quanto certificato alla presa incarico);
- b) **“struttura operativa”**: la struttura predisposta dalla Società per la ricezione, smistamento e classificazione delle segnalazioni di guasti, malfunzionamenti e disservizi pervenute dal Comune alla Società;
- c) **“segnalante”**: individuo, società o altro soggetto che ha provveduto ad effettuare la segnalazione di guasto, malfunzionamento o disservizio al Comune;
- d) **“intervento”**: attività materiale di ripristino del servizio e della sua qualità contrattuale mediante riparazione, sostituzione, riavvio o altre operazioni dell'unità di impianto oggetto di segnalazione;

- e) **“materiale d’uso”**: beni materiali, componentistica e accessori necessari ed impiegati nelle attività di intervento in genere.

## **2.5 Definizioni inerenti alle Attività di Controllo e Monitoraggio**

- a) **“Servizio di Controllo e Monitoraggio”**: attività di verifica congruenza, controllo e registrazione di flussi di dati informativi provenienti da apposita strumentazione di misurazione;
- b) **“Dati di fornitura”**: dati numerici ed informativi relativi alle forniture di energia elettrica agli impianti compresi nel perimetro di servizio di cui al presente Contratto;
- c) **“modello di registrazione ed elaborazione dati”**: modello informatico compilato per la registrazione, archiviazione e consultazione dei dati di fornitura in grado di consentire l'elaborazione di indici numerici per monitorare e valutare lo stato complessivo del servizio offerto dalla Società.

## **2.6 Definizioni inerenti alla revisione ed adeguamento del canone onnicomprensivo annuo**

- a) **“canone di riferimento”**: valore economico rispetto al quale su base annuale dovranno essere calcolate le revisioni derivanti da variazioni del servizio offerto;
- b) **“canone a base di gara”**: valore economico posto a gara dal Comune per remunerare la Società per le prestazioni previste dal presente Contratto;
- c) **“potenza installata”**: potenza attiva degli utilizzatori elettrici disposti ed installati all'interno del perimetro di servizio così come rilevata;
- d) **“oneri”**: oneri generali e di sistema del mercato libero.

## **3. OGGETTO**

Il Contratto ha per oggetto l'affidamento in Concessione del servizio di illuminazione pubblica, di servizi smart a valore aggiunto mediante la gestione degli impianti, nonché della progettazione di fattibilità/esecutiva della realizzazione dei lavori, come da Allegato 9 – *Computo metrico interventi* offerto in gara.

Il Comune affida alla Società, che accetta, la gestione del Servizio di Illuminazione Pubblica sull'intero territorio comunale, comprendente anche le attività di Pronto Intervento e di Controllo e Monitoraggio (così come meglio descritte al Capitolo 6 dell'Allegato 2 - *Capitolato di Gestione*).

Il valore del presente Contratto è complessivamente pari a €  
\_\_\_\_\_ (/00) oltre IVA.

Il valore dell'investimento è pari a €  
\_\_\_\_\_ (/00) oltre IVA.

L'importo dei lavori, che risulterà dal quadro economico dei progetti di fattibilità/esecutivi approvati dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF (Allegato 10), è da intendersi fisso e invariabile.

In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a. l'erogazione da parte del Concessionario per l'intera durata del Contratto del Servizio di Illuminazione Pubblica di cui al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione Pubblica) e dei servizi smart così come previsti nei Documenti presentati in gara;
- b. l'elaborazione della progettazione di fattibilità/esecutiva dei Lavori iniziali accessori, come da Allegato 9 – *Computo metrico interventi* offerto in gara;
- c. ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e all'esecuzione dei Lavori iniziali accessori;
- d. l'esecuzione dei Lavori iniziali accessori a regola d'arte e in conformità ai Progetti di fattibilità/esecutivi approvati, come da Allegato 9 – *Computo metrico interventi* offerto in gara;
- e. la Manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli Impianti come da indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione Pubblica), secondo le previsioni del Progetto di gara e dei Progetti esecutivi, del Piano di manutenzione dei Lavori iniziali accessori e delle loro parti in relazione al ciclo di vita dei Lavori iniziali accessori, nonché del Progetto di Gestione.

Le attività di cui al comma precedente devono essere realizzate in conformità alle previsioni del presente Contratto.

La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono in ogni caso a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Sono escluse tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto e non previsti nell'Allegato 9 – *Computo Metrico interventi* offerto in gara.

Per tutte le attività o servizi ulteriori rispetto a quelli descritti nel presente articolo, la Società si impegna, a semplice richiesta da parte del Comune, ad elaborare un preventivo di spesa, secondo le modalità meglio descritte al Capitolo 9 dell'Allegato 2 – *Capitolato di Gestione*. È pertanto riconosciuta alla Società la possibilità di realizzare, previa comunicazione e accordo con il Comune, ulteriori interventi e attività per l'intera durata del periodo contrattuale, oltre a quelli previsti in sede di gara, al fine di migliorare l'efficienza energetica del patrimonio comunale, anche in relazione a tutte le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato.

#### **4. DURATA DEL CONTRATTO**

Il Contratto ha durata complessiva di 16 (sedici) anni, decorrenti dalla data di consegna degli impianti, come risultante dal relativo verbale redatto in contraddittorio.

Il Concedente consegnerà al Concessionario, all'atto della presa in carico del Servizio, tutta la documentazione tecnica e amministrativa in suo possesso, necessaria per la corretta gestione degli Impianti, costituita esemplificativamente da:

- a) documentazione tecnica e amministrativa inerenti agli impianti;
- b) copia dei contratti di fornitura.

Gli Impianti saranno consegnati al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Non è ammessa la proroga tacita del Contratto, fermo restando l'obbligo della Società di garantire l'erogazione dei servizi alle medesime condizioni previste nel presente Contratto, su richiesta del Comune, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara volte al riaffidamento dei servizi ad un nuovo operatore o al rientro in possesso degli impianti da parte del Comune.

#### **5. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI**

La disciplina del presente Contratto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario, cristallizzato nel PEF presentato in gara (Allegato n. 10), sulla base dei presupposti e delle condizioni ivi previste, nonché in ossequio all'allocazione dei rischi, riportata nella Matrice dei rischi allegata al presente contratto (Allegato n. 5).

Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione degli

Impianti e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;

- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'art. 10 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell'art. 11;
- d) i casi di sospensione di cui all'art. 20, comma 5, e 19, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione, le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'art. 19, comma 3;
- e) le modifiche al Contratto di cui all'art. 12, comma 7, lettera b).

Ai sensi degli artt. 177 e 200 del Codice, il Concessionario assume su di sé il rischio operativo, costituito in particolare, da:

- a) rischio di disponibilità derivanti dalle opere eseguite di cui all'Allegato 9 – *Computo Metrico interventi* offerto in gara, in relazione al Servizio descritto al sopraccitato art. 3;
- b) rischio di mancato raggiungimento del livello minimo di risparmio energetico garantito;
- c) rischi di progettazione e costruzione, correlati alla realizzazione dei lavori;
- d) gli ulteriori rischi correlati all'erogazione del servizio descritti all'interno dell'allegato Matrice dei rischi (Allegato 5).

Le Parti si danno reciprocamente atto che i presupposti dell'equilibrio economico-finanziario riferiti al presente Contratto sono riportati all'interno del PEF (Allegato 10) e che, pertanto, qualora si riscontri una lesione di detto equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia, le Parti convengono di procedere alla revisione del PEF stesso e del Contratto, sempreché le variazioni degli indicatori di equilibrio non siano state determinate da eventi imputabili al Concessionario.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione, da parte del Comune, della predetta comunicazione, le Parti avviano la revisione del Piano Economico Finanziario.

La revisione è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio economico-finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno, o più, eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla Revisione.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla Revisione in argomento entro 120 giorni dalla ricezione da parte del Concedente della comunicazione sopracitata, inviata dal Concessionario, le Parti potranno recedere dal Contratto, in attuazione della disciplina prevista dall'art. 192, ultimo comma, del Codice; in tale eventualità, le Parti, pattuiscono che al Concessionario verrà riconosciuto l'indennizzo previsto al successivo art. 27 del presente contratto, oltre le spese anticipate ed oltre i corrispettivi dovuti, maturati sino alla data di intervenuto recesso.

## **6. SUBAPPALTO**

La Società, per l'affidamento a terzi di lavori o servizi che non intende eseguire direttamente, può procedere mediante contratti di subappalto nei termini indicati in sede di offerta ai sensi dell'artt. 188 e 119 del D. Lgs. 36/2023.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la Convenzione, né le imprese collegate. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 188 e 194 comma 2 del Codice, e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
- b) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.



Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, in assenza di indicazioni da parte della Stazione Appaltante, è possibile subappaltare le prestazioni già oggetto di subappalto.

## **7. CANONE OMNICOOMPRESIVO E PRESTAZIONI INCLUSE**

A fronte delle obbligazioni assunte dalla Società, con riferimento esclusivamente ai servizi descritti all'art. 3, il Comune riconoscerà alla Società un canone omnicomprensivo annuo determinato ai sensi dell'art. 18. Il canone in argomento, per quanto concerne l'attività connessa alla pubblica illuminazione, si considera comprensivo dei seguenti costi:

- i costi di fornitura dell'energia primaria elettrica;
- i costi di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti;
- i costi di progettazione definitiva ed esecutiva;
- il finanziamento degli interventi di efficientamento energetico offerti in sede di gara.
- le attività descritte ai Capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato 2 – *Capitolato di Gestione*.

Sono pertanto da intendersi esclusi dal canone sopracitato tutte le operazioni/interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alla normativa da compiersi su parti di impianto ricomprese nel perimetro di gestione del presente Contratto ma che non siano state oggetto di nuova installazione da parte della Società e non ricomprese nel Computo metrico dell'offerta della Società, nonché ogni e qualsiasi intervento, fornitura o bene non espressamente inclusa nei Servizi di cui all'art. 3 e all'art. 17.

## **8. INCENTIVI E AGEVOLAZIONI**

Le Parti pattuiscono espressamente che il Comune rinunci a favore della Società ad ogni incentivo e ad ogni agevolazione, ampiamente intesa, connessa o conseguente alla prestazione dei servizi o alla realizzazione del progetto energetico oggetto del presente Contratto, correlato ai seguenti ambiti:

- i. Titoli di efficienza energetica;



- ii. Conto termico;
- iii. Detrazioni fiscali.

La Società, pertanto, sarà unica beneficiaria di tutti gli incentivi pubblici sopracitati ed avrà il conseguente diritto a trattenerli in capo a sé.

Alla Società è altresì riconosciuto il diritto, ove la normativa e i regolamenti di settore lo permettano, di accedere, anche tramite il Concedente, a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali ovvero riconosciuti da altri soggetti sempre con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto parimenti è facoltà del Concedente accedere, anche con il supporto della Società, a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali ovvero riconosciuti da altri soggetti con conseguente revisione del piano economico finanziario.

Ove per qualunque causa diversa dalla risoluzione del Contratto per fatto esclusivamente imputabile alla Società, la cessazione del Contratto avvenga in via anticipata ed impedisca, in tutto o in parte, il godimento di incentivi e/o agevolazioni di competenza dalla Società, la Società medesima avrà diritto ad un indennizzo non inferiore al valore di tale mancato godimento, oltre a quanto previsto dal successivo art. 27.

È altresì riconosciuta alla Società la possibilità di realizzare, previa comunicazione e accordo con il Concedente, ulteriori interventi per l'intera durata del periodo contrattuale, oltre a quelli previsti in sede di gara, al fine di migliorare l'efficienza energetica del patrimonio comunale, anche in relazione a tutte le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato.

## **9. ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune dovrà compiere tutte le azioni poste a proprio carico dal presente Contratto al fine di consentire alla Società di svolgere, nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni riportate nel presente contratto, tutte le attività relative alla realizzazione delle opere ed alla gestione delle stesse.

Nello specifico il Comune dovrà attivarsi per ottenere dalle competenti amministrazioni le autorizzazioni necessarie per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e servizi ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali. In particolare, il Comune dovrà:

- a) compiere nel rispetto del cronoprogramma tutte le attività amministrative di propria competenza, compreso il rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi, comunque denominati, necessari a consentire la realizzazione degli interventi previsti secondo le tempistiche pattuite;

- b) consegnare alla Società, entro i termini previsti dal cronoprogramma, tutte le aree e gli impianti sui quali dovranno essere effettuati gli interventi, liberi da qualsiasi vincolo, fatto, diritto o circostanza che possa pregiudicarne la piena ed indisturbata utilizzazione;
- c) porre in essere tutta gli atti di propria competenza ed a prestare la propria collaborazione per permettere il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, nonché a cooperare con la Società per le attività necessarie alla definizione dei rapporti con gli eventuali Finanziatori;
- d) inserire nei propri bilanci preventivi le necessarie voci di spesa a copertura del canone onnicomprensivo annuo e degli ulteriori oneri di cui al presente Contratto;
- e) dare priorità di pagamento alle fatture inerenti al presente Contratto rispetto alle proprie obbligazioni di spese correnti, fatti salvi eventuali obblighi di legge;
- f) provvedere al coordinamento con le autorità preposte, nel caso in cui fosse necessario procedere alla chiusura di strade o edifici al fine di consentire l'espletamento delle operazioni della Società;
- g) approvare gli investimenti offerti dalla Società.

Resta inteso che qualsiasi onere o pendenza, ancorché non conosciuta al momento della sottoscrizione del presente Contratto, derivante da rapporti o accordi conclusi anticipatamente alla stipula del presente Contratto, dal Comune con soggetti terzi, rimarranno ad esclusivo carico del Comune medesimo.

## **10. AUTORIZZAZIONI**

Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, riqualifica e messa a norma degli Impianti. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'art. 5.

Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, riqualifica e messa a norma degli Impianti, come indicati negli elaborati progettuali. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il

mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

## **11. ESPROPRIAZIONI**

Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

## **12. MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall'articolo 189, commi 1 e 2, del Codice.

I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario regionale/provinciale vigente ovvero il prezzario convenzionalmente utilizzato dalle Parti per la determinazione dei prezzi di gara. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale, quali [Comune/Camera di Commercio]. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario.

In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario o in ogni altro caso ritenuto opportuno dal Concedente, lo stesso può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, nei seguenti casi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del Contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità degli Impianti o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
- d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
- e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione degli Impianti ovvero la loro utilizzazione;
- f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione". Il valore dei Servizi non compresi nel perimetro del Contratto è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 3. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori od omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

Le modifiche di cui al presente articolo:

- a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'art.5, comma 5;
- b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'art. 5.

Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario e/o una ulteriore modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 189 comma 4, del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

### **13. DICHIARAZIONI, ONERI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione del Servizio nonché dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione del Contratto, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto e negli allegati contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento.

Il Concessionario dichiara e garantisce di:

- a. di mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della procedura di gara, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
- b. aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dal Contratto. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione del Servizio, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
- c. aver valutato e condiviso il Progetto, approvato dal Concedente, e i relativi Allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione degli Impianti, i vizi della progettazione, ancorché approvata dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;
- d. dimostrare le disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dei lavori iniziali accessori ovvero sottoscrivere il contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla stipula del Contratto ai

sensi dell'articolo 182, comma 5 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile e dell'art. 26, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;

- e. di realizzare i lavori di riqualifica e messa a norma degli impianti di Illuminazione Pubblica a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- f. di mantenere gli Impianti ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella documentazione progettuale e nei documenti contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 17 settembre 2017 (CAM Apparecchi) e al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione Pubblica).
- g. di inviare periodicamente con scadenza semestrale un resoconto economico gestionale sull'esecuzione del Contratto, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni".

Oltre agli oneri relativi alle prestazioni incluse nel canone omnicomprendivo annuo di cui al precedente art. 7, saranno a carico della Società gli oneri e gli obblighi di seguito individuati:

- a) **Manodopera:** spese ed oneri necessari a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione, previdenza, contributi, indennità. La Società è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Comune.
- b) **Spese di cantiere:** spese necessarie per l'organizzazione dei cantieri con attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto. La Società è responsabile dell'installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza e smantellamento di detti mezzi e macchinari al termine dei lavori, nonché dello sgombero dei luoghi di lavoro dal materiale di risulta, detriti e stridi di lavorazione.
- c) **Sorveglianza e custodia:** spese necessarie per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti necessari per lo svolgimento dei lavori oggetto del presente Contratto dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera, nonché spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere. La Società è responsabile di

adottare i provvedimenti necessari ad evitare rotture e deterioramenti dei predetti materiali e manufatti.

- d) **Segnaletica stradale:** spese per l'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, in conformità a quanto previsto dal codice della strada e/o da norme vigenti.
- e) **Sicurezza:** la Società ha l'obbligo di predisporre, in conformità alla normativa protempore vigente, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto e prima dell'avvio delle attività e dei servizi in essa ricompresi, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. L'attività di coordinamento relativa all'attuazione del predetto piano spetta alla Società, previa trasmissione dello stesso al Comune ed a tutti i soggetti che ne necessitano informativa. Dal momento dell'aggiudicazione la Società sarà tenuta al rispetto degli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26 D. Lgs. 81/08;
- f) **Tracciabilità dei flussi finanziari:** la Società, informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s. m. i., si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti. In particolare, la Società si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione relativa al presente Contratto deve essere indicato il codice identificativo della gara (CIG).

Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità del Contratto e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità degli Impianti secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nell'Allegato 2 denominato "Capitolato di Gestione".

1. Sono Servizi di Disponibilità degli Impianti:

- a) approvvigionamento e gestione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
- b) voltura dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti ed eventuali spostamento/diminuzione/aumento dei punti di consegna e misura, con oneri a proprio carico;
- c) esercizio e conduzione degli impianti;
- d) accensione e spegnimento degli impianti;
- e) manutenzione ordinaria programmata – preventiva degli impianti;
- f) manutenzione ordinaria correttiva degli impianti;
- g) manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;



- h) attivazione di un call center, al fine di gestire il rapporto con il Concedente e per ricevere le segnalazioni di guasti;
- i) attivazione di un servizio di pronto intervento;
- j) realizzazione e aggiornamento dell'archivio informatico della consistenza del patrimonio impiantistico;
- k) interventi riparativi;
- l) esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta del Concedente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;
- m) ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; il Concessionario recupererà direttamente dai soggetti terzi responsabili le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;
- n) interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dal Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che li richiedono, ai quali il Concessionario dovrà fornire, oltre che il servizio, anche il preventivo dell'intervento;
- o) aggiornamento e studio continuo di nuove tecnologie da offrire al Concedente;
- p) redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici degli impianti, nonché assistenza agli organi preposti alle verifiche di legge;
- q) garanzia di mantenimento durante tutta la durata contrattuale degli standard qualitativi e prestazionali dei servizi oggetto del presente Contratto, definiti sulla base dei seguenti principi:
  - la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2 denominato "Capitolato di Gestione";
  - la qualità dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici dovrà essere adeguata ai requisiti minimi prestazionali obbligatori previsti nell'Allegato 2 denominato "Capitolato di Gestione" e agli standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;
  - il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi minimi predeterminati indicati nell'Allegato 2 denominato "Capitolato di Gestione";
  - ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;
  - le risposte del Call Center alle chiamate dovranno avvenire nell'ambito di tempi di attesa ragionevoli;
  - gli orari di disponibilità del Call Center dovranno essere quelli indicati nell'Allegato 2 denominato "Capitolato di Gestione".

2. Sono Servizi Accessori alla Disponibilità:



- a) consulenza tecnica – amministrativa finalizzata all'ottenimento di contributi in favore del Concedente;
- b) realizzazione studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi Impianti o la modifica di Impianti esistenti.

3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmata degli Impianti e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata del Contratto, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare gli Impianti al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nell'Allegato 2 denominato "Capitolato di Gestione".

4. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 1 e 2 per tutta la durata del Contratto.

#### **14. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI INIZIALI ACCESSORI**

Fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente disciplina, il Concessionario s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, alla progettazione illuminotecnica nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 17 settembre 2017 (CAM Apparecchi) e al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione Pubblica).

Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:

- a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;
- b) redigere i progetti esecutivi, secondo quanto indicato nell'oggetto del Contratto e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
- c) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti esecutivi corredati dalle Autorizzazioni nei termini contenuti nel presente Contratto;

L'esecuzione dei lavori iniziali accessori previsti dal Contratto deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
- b) i lavori possono essere subappaltati nei termini indicati in sede di Offerta

Alla conclusione dei lavori saranno rilasciati gli elaborati progettuali "as-built" e le dichiarazioni di conformità, ove previsti dalla normativa vigente.

## **15. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto e i relativi uffici di supporto.

Il Responsabile Unico del Progetto coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, in particolare dall'art. 175, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Direttore dei Lavori [con l'Ufficio di Direzione Lavori] e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

I costi e gli oneri relativi alle attività di direzione lavori sono indicati nel quadro economico.

## **16. COLLAUDO**

Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116, commi 1, 6 e 7, del Codice.

I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.

Il Collaudo è effettuato ai sensi dell'art. 116, comma 7 del Codice, nonché come stabilito dall'Allegato II.14 dello stesso.

Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 116, comma 2, del Codice.

## **17. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente articolo descrive sommariamente le modalità di esecuzione ed i livelli di qualità di tutti servizi indicati all'art. 3, inclusi nel canone omnicomprensivo annuo di cui all'art. 7.

La descrizione dettagliata di tali servizi è riportata nel Capitolato di Gestione (Allegato 2).

### **17.1 Servizio di Pubblica Illuminazione**

Oggetto del Servizio di Pubblica Illuminazione sono gli impianti di pubblica illuminazione, così come riportati all'interno dell'Allegato 1, ivi compresa la progettazione e la realizzazione di interventi di carattere gestionale e di riqualificazione tecnologica degli impianti oggetto del presente Contratto.

La Società, nell'esecuzione dei lavori e dei servizi di propria competenza, rispetterà tutte le norme di legge e le prescrizioni vigenti pertinenti l'esercizio degli impianti di pubblica illuminazione, nonché le condizioni di prevenzione e protezione dai rischi ad essi collegati.

Il Servizio di Illuminazione Pubblica prevede le seguenti Attività, descritte nel dettaglio nell' Allegato 2 – *Capitolato di Gestione*:

- fornitura di energia elettrica necessaria al fabbisogno degli impianti di pubblica illuminazione;
- conduzione e Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
- ripristino impianti danneggiati;
- interventi sugli impianti;
- attività inscindibili dal Servizio di Pubblica Illuminazione.

Il corrispettivo economico del Servizio di Pubblica Illuminazione è rappresentato dalla componente  $C_{SIP}$  del canone omnicomprensivo, come meglio descritto all'art. 18.1. Per la descrizione dettagliata del perimetro e delle attività comprese nel Servizio di Pubblica Illuminazione si rimanda al Capitolato di Gestione (Allegato 2).

## **18. CORRISPETTIVO E METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CANONE OMNICOMPRESIVO ANNUO: REVISIONE, ADEGUAMENTO E CONGUAGLI**

Il Concedente riconosce al Concessionario quale corrispettivo, il canone annuo pari complessivamente a €\_\_\_\_\_, al netto dell'IVA.

Il Canone, d'importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente punto, è costituito dalle seguenti voci:

- quota servizio efficienza energetica pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);
- quota gestione e manutenzione, pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Il corrispettivo sarà soggetto ad un aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni dei costi come dettagliate all'interno dell'Allegato 3 – Variazioni del Canone Annuo.

Il canone di riferimento, rappresentato dal canone a base di gara al netto dello sconto offerto dalla Società è suddiviso nelle componenti di cui all'art. 18.1, e potrà subire delle revisioni annuali legate a:

- variazioni dei parametri di servizio;
- variazione del costo dei vettori energetici;
- variazione dei prezzi al consumo.

### **18.1 Composizione del Canone di Riferimento**

Il canone di riferimento è rappresentato dal canone a base di gara al netto dello sconto percentuale offerto dalla Società ed è suddiviso nelle componenti sotto riportate. Le variazioni e il conguaglio di cui agli articoli successivi saranno calcolati rispetto al canone di riferimento.

Il canone a base di gara è calcolato sulla base di:

- vettori energetici associati alla rete di pubblica illuminazione, come riportati nell'Allegato 3.
- manutenzione ordinaria condotta dalla Società.
- canone per interventi di riqualificazione energetica e/o adeguamenti normativi, come riportati nel Computo Metrico, o per interventi "chiavi in mano", realizzati dalla Società.

Ai fini del calcolo del conguaglio annuale il canone di riferimento è determinato e suddiviso nelle seguenti componenti:

$$Canone = C_{SIP} + C M$$

Dove:

- $C_{SIP}$  : quota Canone di Riferimento associata al Servizio di Efficientamento Energetico della Pubblica Illuminazione;
- $CM$  : quota canone di riferimento associata alla manutenzione ordinaria.

Tale Canone all'Anno 0 equivale al Canone riportato nel Piano Economico Finanziario.

Tutte le componenti del canone di riferimento ( $C_{REF}$ ) rispetto a cui calcolare variazioni e conguagli saranno pertanto:

$$C_{SIP-REF} = C_{SIP} (100\% - \text{Sconto Percentuale Offerto})$$

$$CM_{REF} = CM (100\% - \text{Sconto Percentuale Offerto su Manutenzione})$$

Il Canone di Riferimento ( $C_{REF}$ ) sarà pertanto dato dalla sommatoria di tutte le componenti di cui sopra:

$$Canone_{REF} = C_{SIP-REF} + CM_{REF}$$

## 18.2 Variazione del Canone di Riferimento

Le modalità di calcolo delle variazioni delle componenti del Canone sono specificatamente descritte all'interno dell'Allegato 3 – *Variazioni del Canone di Riferimento*.

## 19. FORZA MAGGIORE

Trattandosi il servizio di Illuminazione Pubblica di servizio pubblico locale lo stesso non potrà essere sospeso se non per cause di Forza Maggiore. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche

solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli artt. 20 e 23. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'art. 5.

Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di completare la realizzazione dei Lavori Iniziali Accessori ovvero di fruire degli Impianti, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di realizzazione dei Lavori Iniziali Accessori, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'art. 37 e del Contributo già versato dal Concedente.

Qualora l'Evento si verifichi in fase di gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 37 e dell'eventuale Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

## **20. SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

Trattandosi il servizio di illuminazione pubblica di servizio pubblico locale lo stesso non potrà essere sospeso se non per cause di forza maggiore. La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.

La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

- i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
  - ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
  - iii. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'art.19.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

Il Direttore Lavori può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore Lavori non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di redazione.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti:

- a) i corrispettivi di cui all'art. 18 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 2 (due) giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
- b) qualora la sospensione ecceda i 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di



un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda 3 (tre) mesi comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 5.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 23, comma 6, in quanto compatibili.

## **21. INTERVENTI PREDISPOSTI IN AUTONOMIA DAL COMUNE**

Qualora il Comune decida di realizzare in autonomia o di assegnare a terzi la realizzazione di interventi o attività sui beni oggetto del presente Contratto, dovrà necessariamente darne preventiva comunicazione alla Società.

Le Parti inoltre pattuiscono che l'effettuazione degli interventi o delle attività sopraccitate potrà aver luogo soltanto a seguito di preventiva autorizzazione della Società.

## **22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture per la remunerazione del servizio di Illuminazione Pubblica sono emesse con cadenza mensile l'ultimo giorno del mese e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'art.1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica. Nelle fatture la Società dovrà chiaramente esplicitare:

- l'importo complessivo di fatturazione;
- il mese di riferimento;
- l'aliquota IVA.

L'importo delle fatturazioni mensili è costante e pari ad un dodicesimo del canone onnicomprensivo annuo. Eventuali variazioni delle imposte e delle accise saranno recepite attraverso il conguaglio annuale.



Il pagamento da parte del Comune sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese tramite RID. In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti alla Società gli interessi moratori da determinarsi ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Qualora il Comune dovesse risultare inadempiente nel pagamento delle fatture del canone mensile di 3 (tre) mensilità anche non consecutive, fatta salva l'applicazione delle tutele previste dal presente contratto e dalla legge, il Comune, su richiesta della Società, sarà obbligato a volturare a suo nome entro e non oltre 15 (quindici) giorni i contratti di somministrazione di energia elettrica intestati alla Società e strumentali al servizio di pubblica illuminazione.

A decorrere dall'effettiva intestazione a nome del Comune dei contratti di somministrazione in questione, il canone mensile dovuto alla Società sarà calcolato al netto degli importi relativi al canone energia che verranno versati direttamente dal Comune alla società di vendita fornitrice.

Al termine di ogni annualità si dovrà procedere al calcolo del conguaglio annuo secondo la formula di cui al Capitolo 1.5 dell'Allegato 3 – *Variazioni del canone annuo*. Tale importo, se positivo, dovrà esser corrisposto entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura dal Comune; se negativo, verrà considerato, ai fini della compensazione, nelle successive fatturazioni della Società al Comune.

Per quanto concerne tutti gli interventi/servizi esclusi dal canone omnicomprensivo annuo (prestazioni a misura quali manutenzione straordinaria, messa a norma, ecc.), la Società emetterà, ad avvenuta prestazione, fattura distinta e separata da quella relativa al canone omnicomprensivo annuo, anch'essa da trasmettere in formato elettronico, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale fattura dovrà esplicitare i seguenti campi:

- importo complessivo di fatturazione;
- importi di dettaglio per ogni singola operazione/intervento (manutenzione o altro), accompagnati da breve descrizione della stessa;
- l'aliquota IVA.

## **23. SOSPENSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI INIZIALI ACCESSORI**

La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori Iniziali Accessori può essere sospesa:

- a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:
- i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
  - ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
  - iii. ritrovamenti archeologici;
  - iv. sorprese geologiche;
- b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 19.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del Contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma a., lettere i) e ii), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 5.

Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del Procedimento entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di redazione.

## **24. PENALI**

In conformità a quanto previsto nella documentazione tecnica, il Comune, in caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi discendenti dal presente Contratto, esclusivamente per motivi alla stessa imputabili, ha la facoltà di procedere alla contestazione delle relative penali secondo i criteri sotto descritti:

Macrocategoria	Oggetto del Controllo	Descrizione	Valore penale
----------------	-----------------------	-------------	---------------

Qualità dei Prodotti / Servizi Forniti	1	Orari di accensione / spegnimento impianti	Mancato rispetto degli orari di accensione e spegnimento degli impianti	5 €/giorno (ogni 10 punti luce) per ogni o frazione di ora errata
	2	Tempo di intervento per chiamate non urgenti	Rispetto dei tempi di intervento	50 € per ogni ora (o frazione di ora) di ritardo rispetto a quanto previsto al Capitolo 6.1.2 dell'Allegato 2
	3	Tempo di intervento per chiamate di emergenza e/o urgenza	Rispetto dei tempi di intervento	100 € per ogni ora (o frazione di ora) di ritardo rispetto a quanto previsto al Capitolo 6.1.2 dell'Allegato 2
	4	Rispetto dei programmi operativi degli interventi	Rispetto delle date previste di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e tecnologico	50 € per ogni giorno di ritardo della data effettiva rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento

**In caso di interruzione del servizio, anche parziale, dovuto al mancato o ritardato intervento da parte del Società in violazione di quanto previsto all'Allegato 2 – *Capitolato di gestione***

Degli Impianti elettrici	€ 50,00 / giorno
Mancato intervento di reperibilità o ritardo dello stesso	€ 100,00 / giorno

**Mancate Registrazioni**

Per mancata o incompleta registrazione dei libretti di impianto, di centrale, dei registri di esercizio e di manutenzione, della reportistica prevista dal Contratto	€ 50,00 / registrazione
--	-------------------------

I giorni di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi. Il Comune potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto stipulata e nei limiti di cui all'art. 145, D. P.R. n. 207/2010.

In caso di contestazione sollevata da parte del Comune in merito all'asserito inadempimento delle prestazioni indicate nella tabella di cui sopra da parte della Società, l'accertamento dell'inadempimento e l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni pecuniarie è demandata ad un apposito organismo di controllo definito Comitato di Vigilanza, così composto: un rappresentante del Comune, individuato nella persona del Responsabile del Procedimento, e un rappresentante della Società, individuato nella persona del Direttore Tecnico, scelto tra l'organico della Società medesimo. Nel caso di disaccordo tra i due componenti in ordine all'accertamento delle violazioni contrattuali ovvero all'entità della penale da comminare, ogni valutazione e conseguente determinazione è rimessa ad un terzo soggetto, di comprovata competenza ed esperienza in materia, scelto congiuntamente dal Comune e dalla Società.

Una volta accertato l'inadempimento delle prestazioni suddette, l'applicazione delle penali si tradurrà in una trattenuta - calcolata sulla base di quanto previsto nella tabella precedente - sull'importo della fattura prossima all'emissione da parte della Società.

## **25. BONUS CONSUMI E PENALI**

La stima del risparmio energetico annuale minimo garantito è pari a \_\_\_\_\_KWh/anno (come indicato nell'Allegato \_\_\_\_\_4 -) ossia pari a \_\_\_\_\_TEP/anno, pari a \_\_\_\_\_ €/anno di risparmio economico.

I Bonus e Penali che verranno applicati a seguito dei livelli di risparmio energetico conseguiti sono dettagliatamente descritti all'interno dell'Allegato 4 del presente Contratto.

La frequenza della reportistica è annuale anche per la verifica dei Bonus-Penali.

## **26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune potrà risolvere il presente Contratto previa diffida ad adempiere da inviarsi alla Società ex art. 1454 c.c., comunicata per iscritto alla medesima, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a 60 giorni.

Il Comune avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98, del D. Lgs. 36/2023;
- b) gravi e reiterate violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, trascorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dalla contestazione del Comune;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) qualora le transazioni di cui al presente Contratto non siano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

In caso di risoluzione per inadempimento della Società, a quest'ultima verrà corrisposto il prezzo contrattuale di quanto regolarmente effettuato prima della risoluzione, e un corrispettivo pari alla somma delle restanti rate di ammortamento come da Bilancio della Società.

La Società potrà risolvere il presente Contratto, previa diffida ad adempiere da inviarsi al Comune ex art. 1454 c.c., in caso di gravi inadempienze, gravi irregolarità, gravi ritardi e in tutti i casi in cui il Comune non sia in grado di ottemperare alle obbligazioni assunte.

La Società avrà inoltre il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- a) reiterato (oltre tre volte anche non consecutive) inadempimento o ritardato adempimento da parte del Comune al pagamento delle fatture emesse dalla Società ai sensi del Contratto;
- b) violazione da parte del Comune e/o di terzi utilizzatori delle prescrizioni fornite dalla Società in merito al corretto e sicuro utilizzo degli impianti;
- c) interventi sugli impianti non autorizzati;

- d) violazioni alle norme in materia di sicurezza o norme imperative nell'utilizzo degli impianti;
- e) il Contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale di quanto regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni e il corrispettivo del recesso come determinato ai sensi del successivo art. 27 nonché di quanto previsto ai sensi del precedente art. 8 relativamente al mancato godimento degli eventuali incentivi, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

## 27. INDENNIZZO DEL DIRITTO ANTICIPATO

Il Comune può, in qualunque momento, con preavviso scritto di 120 giorni, risolvere anticipatamente il Contratto, fermo restando il diritto della Società a ricevere, a titolo di indennizzo, un importo determinato sulla base della seguente formula:

$$\sum_{i=n}^{20} \frac{FCFO_i}{(1+WACC)^i} \times 1,2$$

Dove:

*FCFO (Free Cash Flow Operativo)*: sono i flussi di cassa operativi, come risultanti dal Piano Economico finanziario allegato e approvato a seguito della stipula del Contratto;

*WACC*: è il costo medio ponderato del capitale, come risultante dal Piano Economico finanziario approvato a seguito della stipula del Contratto.

L'importo così determinato tiene pertanto implicitamente conto di:

- valore degli ammortamenti residui;
- flussi di cassa residui;
- valutazione del danno emergente/lucro cessante.

Oltre all'importo come sopra determinato, saranno dovuti al Concessionario i corrispettivi e le spese anticipate fino al momento del recesso.

Nessun'altra somma sarà dovuta dal Comune oltre gli importi sopra indicati.

Qualora nel corso di validità del Contratto, il Comune decida di ridurre il perimetro di servizio, togliendo impianti su cui siano stati effettuati degli investimenti ad opera della Società, l'indennizzo di recesso anticipato sarà dovuto limitatamente al valore di tale

investimento e dei costi di manutenzione associati allo stesso e sarà calcolato secondo gli stessi criteri di cui sopra.

## **28. PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI**

La proprietà delle opere, forniture ed interventi eseguiti dalla Società passerà al Comune all'integrale corresponsione da parte dello stesso dei corrispettivi concordati per l'effettuazione di tali opere, forniture ed interventi o, in mancanza di determinazione di specifici corrispettivi, con il pagamento da parte del Comune delle quote parti del canone destinate al ripagamento dell'investimento effettuato dalla Società per l'esecuzione di tali opere, forniture ed interventi sino alla concorrenza dell'investimento stesso come determinato nel piano economico finanziario presentato in sede di gara e nei successivi aggiornamenti o report.

Ove per qualunque causa, diversa dalla risoluzione del Contratto per fatto esclusivamente imputabile alla Società, la cessazione del Contratto avvenga in via anticipata, il passaggio di proprietà delle opere, interventi e forniture non ancora integralmente ripagati alla data di cessazione, avverrà contestualmente alla corresponsione da parte del Comune dei corrispettivi di indennizzo di recesso anticipato.

Qualora intervengano delle riduzioni del perimetro di servizio relative a impianti su cui siano stati effettuati degli investimenti di efficientamento e/o messa a norma e/o di natura straordinaria remunerati con il canone omnicomprendente, il Comune sarà tenuto al pagamento delle quote parti del canone destinate al ripagamento dell'investimento effettuato dalla Società per l'esecuzione di tali opere, forniture ed interventi sino alla concorrenza dell'investimento stesso secondo gli stessi criteri descritti al precedente art. 27.

Alla scadenza naturale del contratto la proprietà delle opere, forniture ed interventi eseguiti dalla Società sarà ceduta al Comune a titolo gratuito, essendo il valore di cessione già pagato dal Comune stesso attraverso le quote  $C_{Am}$  corrisposte con il canone annuale. Il Comune, pertanto, alla scadenza naturale del contratto avrà la piena disponibilità delle opere e degli impianti realizzati in forza del presente Contratto.

Anche in caso di risoluzione del Contratto, al momento della riconsegna degli impianti dovrà essere redatto un verbale in contraddittorio da cui si evinca l'elenco dei beni trasferiti e il loro stato manutentivo.



## **29. GARANZIA DEFINITIVA**

Le Parti danno atto che la Società ha provveduto a costituire la garanzia definitiva, di cui all'art. 193, comma 6, secondo periodo, nonché 117 del Codice, mediante il rilascio di apposita fideiussione di valore pari ad € \_\_\_\_\_ corrispondenti al 10% dell'importo contrattuale annuo indicato in sede di gara.

La garanzia definitiva, di cui al precedente comma, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, del documento di pagamento relativo, presentato dalla Società, regolarmente vistato dal Comune, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dal Comune a seguito dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, la Società provvederà altresì a costituire la garanzia di cui all'art. 193, comma 6 terzo periodo del Codice, mediante il rilascio di apposita fideiussione di valore pari ad € \_\_\_\_\_ corrispondenti al 10% del costo annuo operativo di esercizio con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato, od inesatto, adempimento relativi alla gestione dell'opera, ferma restando anche le applicazioni di penali.

## **30. NORMATIVA E REGOLAMENTI VIGENTI**

Nello svolgimento delle proprie prestazioni e nella realizzazione degli investimenti di cui al Contratto, la Società è tenuta alla esatta osservanza della presente Contratto, di tutte le leggi, gli strumenti di pianificazione urbanistica, generali e di settore, dei regolamenti, regionali e comunali e delle norme comunitarie in materia di affidamento della gestione energetica, vigenti e che comunque abbiano attinenza con l'oggetto del presente Contratto, comprese le norme emanate nel corso dell'esecuzione del Contratto stesso.

Resta inteso che, in caso di modifiche normative intervenute nel corso di vigenza del presente Contratto, la Società dovrà garantire il rispetto della nuova normativa applicabile fatto salvo l'obbligo delle parti di provvedere alla revisione in conformità all'art. 31 che segue.

### **31. REVISIONE**

Fermo restando quanto previsto all'art. 1467 c.c., qualora sopravvengano nuove disposizioni normative, legislative e/o regolamentari che possano incidere sul contenuto del Contratto, ove, in base alle stesse, la revisione non sia espressamente esclusa, le Parti si obbligano sin da ora a modificare le disposizioni del presente Contratto in modo tale da garantire il pieno rispetto della normativa via via applicabile.

### **32. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

Il Concedente riconosce sin d'ora, a favore del Concessionario, il suo preventivo consenso alla cessione dei crediti in conformità alla disciplina prevista dall'art. 120, comma 12, del Codice.

È consentita la cessione del Contratto nei limiti stabiliti dalla disciplina prevista dall'art. 189, comma 1 lett. d) n. 2) del Codice.

### **33. TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali che vengono acquisiti nell'ambito del presente contratto sono raccolti e trattati, dalle Parti anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nell'osservanza delle norme di Legge vigenti esclusivamente per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto medesimo, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dell'affidamento del Contratto sono raccolti e trattati in modo elettronico ed in forma cartacea per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione tra le Parti di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; il mancato consenso al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di realizzare tale attività;
- i dati personali acquisiti dalle Parti non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge.

Le Parti sono Titolari del trattamento dei dati in questione e sono tenute ad adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni/comunicazioni

relative ai trattamenti gestiti dalla propria organizzazione, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Il titolare è tenuto ad agevolare l'esercizio dei diritti ex art 15 e seguenti del Regolamento da parte dell'interessato e, in particolare, a fornire un riscontro alla richiesta del medesimo senza ingiustificato ritardo.

Le Parti devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, ed essere in grado di dimostrare, la conformità del trattamento al GDPR, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il Titolare ha l'obbligo della notifica all'autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali.

#### **34. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie dipendenti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte dalle Parti in via bonaria, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data in cui sia pervenuta richiesta scritta in tal senso.

Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Contratto, qualora non venisse definita in via amichevole ai sensi dell'art. 212 del Codice, il foro competente è quello di Milano.

#### **35. SPESE DI REGISTRAZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della Società.

#### **36. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione del Contratto, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione degli Impianti e delle attività connesse.

### **37. COPERTURA ASSICURATIVA**

La Società provvede alla stipula di idoneo contratto di assicurazione che dovrà includere una polizza RCT per la responsabilità nei confronti di terzi e una polizza CAR (Contractors All Risks) per danni arrecati al Comune. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura restano a totale carico della Società. Tali polizze dovranno essere sottoposte con congruo anticipo alla valutazione del Comune.

La Società dovrà garantire il mantenimento di dette polizze per tutta la durata del presente Contratto e dovrà fornire tempestivamente al Comune comunicazione in ordine a recesso, disdetta o altra vicenda ad esse relative.

La Società dovrà consegnare al Comune una copia delle quietanze di pagamento del relativo premio per ogni annualità e per tutta la durata del Contratto.

Le polizze devono prevedere obbligatoriamente quanto segue:

- a) la rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune, suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo di questi;
- b) la clausola di vincolo in favore del Comune in virtù della quale, senza il consenso scritto del Comune medesimo, non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi genere, storno o disdetta della polizza medesima durante il periodo di validità del Contratto.

Inoltre, le sopraccitate polizze, dovranno prevedere altresì le seguenti coperture:

- 1). copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore oltre che a copertura, anche per i terzi, dei danni derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli impianti oggetto del servizio per un importo pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

- 2). per garantire le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dalla Società, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina. Il controvalore garantito sarà almeno pari ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

Si specifica inoltre che la progettazione è coperta dall'assicurazione RC professionale del progettista.

Nelle polizze deve essere espressamente indicato che il Comune debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Ogni onere relativo alla polizza è a esclusivo carico del Società.

Il mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie costituisce grave inadempimento contrattuale.

### **38. CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO CONSUMO ENERGETICO STORICO**

Limitatamente agli impianti compresi nell'Allegato 1 di cui non è stato possibile ricostruire il consumo e la spesa energetica storica - evidenziati con l'asterisco "\*" - il canone omnicomprendivo posto a base di gara include solamente le attività di manutenzione e non anche il valore della fornitura dell'energia primaria.

Al fine di determinare l'effettivo consumo degli impianti riportati all'interno dell'Allegato 1 per i quali non è stato possibile ricostruire la spesa energetica storica, evidenziati con l'asterisco "\*", la Società dovrà effettuare per tali impianti una misurazione e contabilizzazione dei reali consumi energetici, utilizzando appositi strumenti di misura in accordo con il Comune, durante i dodici mesi successivi alla data di stipula del Contratto.

La descrizione dettagliata della procedura di Contabilizzazione e monitoraggio in argomento è riportata all'interno dell'Allegato 8 al presente Contratto.

Durante l'anno di misurazione gli effettivi consumi saranno valorizzati e pagati dal Comune al Società, dietro emissione di fattura mensile, al prezzo unitario di fornitura dell'energia previsto dal Contratto.

Al termine dell'anno di misurazione i consumi effettivamente rilevati andranno a sommarsi al canone omnicomprendivo.

Per gli anni successivi, pertanto, il canone omnicomprendivo così rideterminato comprenderà anche le forniture di energia elettrica dovute per gli impianti in oggetto.

### **39. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

La Società dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 8/6/2001 n.231, si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e garantisce di attenersi ai contenuti del codice etico e del modello di organizzazione e gestione del Comune, consultabili sul sito internet [www.2iservizienergetici.it](http://www.2iservizienergetici.it).

L'inosservanza da parte della Società del codice etico e del modello di organizzazione e gestione è considerata un inadempimento grave e motivo di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà il Comune a risolvere lo stesso con effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati, quali ad esempio quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni previste dal citato Decreto.

### **40. DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO**

Tutti i riferimenti a disposizioni normative indicati nel presente Contratto dovranno intendersi rinvii alle predette disposizioni, come di volta in volta modificate, integrate o sostituite.

### **41. ELENCO ALLEGATI**

- Allegato 1: ELENCO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OGGETTO DEL CONTRATTO
- Allegato 2: CAPITOLATO DI GESTIONE
- Allegato 3: VARIAZIONI DEL CANONE ANNUO
- Allegato 4: BONUS E PENALI IN FUNZIONE DEI CONSUMI
- Allegato 5: MATRICE DEI RISCHI
- Allegato 6: PROGRAMMA DI MISURA E VERIFICA E MODALITÀ DI MISURAZIONE (\*)
- Allegato 7: BASELINE (\*)
- Allegato 8: PROCEDURA DI RILEVAZIONE CONSUMI EX-POST E COMPARAZIONE (\*)
- Allegato 9: COMPUTO METRICO INTERVENTI (\*)
- Allegato 10: PEF ASSEVERATO (\*)
- Allegato 11: ELENCO ATTIVITA' AFFIDATE E TERZI (\*)
- Allegato 12: PIANO FORMATIVO ED INFORMATIVO (\*)

- Allegato 13: ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (\*)
- Allegato 14: INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679 (\*)
- Allegato 15: PROGETTO OFFERTO IN GARA (\*)
- Allegato 16: DIAGNOSI ENERGETICA (\*)

(\*) gli allegati saranno disponibili in fase di esecuzione